



COMUNE DI SEDEGLIANO

Tel. 0432/916122
Fax 0432/915025

PROVINCIA DI UDINE

C.A.P. 33039
C.F. e P.I. 00484060306

VIA XXIV MAGGIO

REGOLAMENTO D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data
27.06.1997 n. 41

Presa d'atto della mancanza di vizi di legittimità da parte
del CO.RE.CO. di Udine nella seduta del 13.08.1997 n. 49318
di protocollo.

Ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal 16.08.1997 al 31.08.1997

REGOLAMENTO D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 1

Ubicazione e proprietà

Gli impianti sportivi comunali ubicati sul territorio comunale sono destinati all'uso di tutte le Associazioni Ricreative e Sportive, Società ed Enti, cittadini associati o singoli, nonché ai gruppi scolastici e aziendali, secondo le disposizioni del presente regolamento. Gli impianti potranno essere concessi per gare, manifestazioni e allenamenti.

Art. 2

Gestione

La gestione delle palestre, del campo di calcio con annessi impianti compresi nell'area e delle altre strutture sportive, viene assunta direttamente dal Comune di Sedegliano. L'Amministrazione Comunale potrà comunque in qualunque momento, affidare ad idonea Associazione ricreativa e/o sportiva la gestione di ogni singolo impianto, approvando con apposito atto di Giunta la relativa convenzione, nel rispetto e compatibilmente con le generali condizioni di cui al presente regolamento.

Tale convenzione dovrà prevedere le modalità di utilizzo della struttura da parte di altre associazioni, enti o privati cittadini singoli o associati che ne facciano richiesta.

Restano salve le convenzioni già stipulate al momento di entrata in vigore del presente Regolamento, fino alla loro naturale scadenza.

Art. 3

Domande di utilizzo

Ogni Gruppo o Associazione che intenda richiedere l'uso continuato delle strutture sportive (tranne quelle che vi sono occasionalmente ospitate) devono allegare alla domanda di concessione i seguenti documenti:

- a) Copia dello statuto sociale;
- b) Consuntivo dell'attività svolta nell'annata sportiva precedente;
- c) Programma preventivo dell'attività sportiva;

Nel caso in cui la domanda provenga da privati cittadini sarà sufficiente l'indicazione di cui alla precedente lettera c) unitamente al nominativo del responsabile dell'attività sportiva.

Art. 4

Usi degli impianti

Al fine di promuovere e diffondere lo sport giovanile e

dilettantistico e le attività ricreative, l'Amministrazione Comunale garantisce l'agibilità e l'uso degli impianti sportivi a tutte le associazioni e gruppi ricreativi e sportivi con priorità a quelle operanti nell'ambito del territorio comunale. L'uso dell'impianto sportivo è basato sul senso civico e sulla disciplina di tutti i frequentatori. Gli orari di utilizzo degli impianti verranno stabiliti con provvedimento del Sindaco, ovvero, in caso di gestione convenzionata, concordati direttamente con la società sportiva interessata.

Potranno usufruire del campo sportivo e delle relative attrezzature, tutte le scuole di ogni ordine e grado, le quali secondo i programmi e disposizioni ministeriali, sono tenute a svolgere attività sportiva e/o ricreativa.

Per le gare di campionato verrà data precedenza alla squadra che milita nella categoria superiore.

Il Comune si riserva la facoltà:

- a) di escludere la concessione per i periodi di utilizzo diretto della struttura per iniziative dell'Amministrazione;
- b) di concedere gratuitamente la struttura nel caso di richieste presentate da autorità scolastiche, da associazioni locali operanti nell'ambito dello sport, della ricreazione e del volontariato sociale, per iniziative aventi particolare valenza per la comunità. Le singole iniziative dovranno essere individuate con apposito provvedimento deliberativo della Giunta Comunale, che autorizzerà la concessione a titolo totalmente gratuito e nel rispetto del Regolamento per i benefici di tipo economico.

Resta riservata la facoltà di diniego della concessione - da formalizzarsi con specifico e motivato atto - per le domande oggettivamente in contrasto con quanto prescritto con il presente regolamento o in contrasto con norme di legge.

Art. 5 Responsabilità

Tutte le società, gruppi ed associazioni dovranno assicurare che i propri atleti, in tenuta regolamentare in gara ed in allenamento, siano sempre accompagnati da un responsabile, che dovrà garantire del comportamento civile e sportivo degli atleti, della presa in carico delle attrezzature e dei servizi d'uso, del rispetto di orario secondo il quale la società ha in uso il campo.

Non è concesso l'ingresso all'impianto sportivo, agli atleti isolati al di fuori degli orari stabiliti.

Le responsabilità morali e materiali, limitatamente alle manifestazioni autorizzate, saranno sempre attribuite alle società organizzanti.

I concessionari sono direttamente responsabili verso il Comune di ogni danno provocato dai medesimi agli impianti, alle attrezzature o ai servizi, con qualsiasi azione od

omissione, sia dolosa che colposa, anche provocati da squadre ospiti.

Eventuali danni provocati dalle società utilizzatrici, vanno tempestivamente segnalati all'A.C. che li addebiterà alla stessa.

All'inizio di ogni gara e di ogni seduta di allenamento la società concessionaria pertanto dovrà segnalare eventuali danni riscontrati nei locali. In mancanza dell'identificazione del responsabile, saranno ripartiti tra tutte le Società o gruppi concessionari, avvalendosi pro quota delle rispettive cauzioni.

Il Comune non risponderà in nessun caso e declina ogni responsabilità, per incidenti e danni che possano derivare a persone e/o cose, durante gli allenamenti, gare, manifestazioni ed altri usi di ogni genere dell'impianto sportivo, rimanendo tale responsabilità a carico della società o gruppo o associazione.

L'Amministrazione comunale non risponderà degli oggetti e dei valori smarriti o lasciati incustoditi.

Art. 6

Manifestazioni e Tornei

Nel caso di società, enti o gruppi sportivi che chiedano in uso l'impianto per singole manifestazioni, tornei, ecc. le domande di autorizzazione e concessione dovranno specificare l'uso ed il programma ed essere inoltrate al Sindaco, almeno 5 giorni prima della data di inizio della manifestazione.

Art. 7

Priorità

La concessione sarà disposta dal Sindaco tenendo conto, nel valutare la precedenza, dell'importanza della manifestazione sportiva che si voglia indire, nonché dell'importanza e del valore sportivo dell'Ente, Società, Gruppo Sportivo o persona singola richiedente.

Art. 8

Divieti

E' vietato introdurre nell'impianto sportivo, animali di qualsiasi specie, nonché automezzi di qualsiasi tipo, con esclusione naturalmente di quelli impiegati per la ordinaria e straordinaria manutenzione delle strutture ed impianti.

Art. 9

Responsabili Comunali

I Responsabili comunali cui sono affidati gli impianti, dovranno far osservare gli orari stabiliti ed i regolamenti.

Art. 10

Obblighi

Le società organizzatrici hanno l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni del presente regolamento, delle leggi e regolamenti vigenti in ordine all'uso degli impianti sportivi, con particolare riguardo a quelle in materia di pubblico spettacolo.

Durante le manifestazioni è consentita l'installazione ed il funzionamento di spacci di bevande e cibarie, entro l'impianto sportivo, qualora la struttura lo consenta con obbligo di ottenere preventivamente la prescritta licenza di P.S. e l'autorizzazione del Sindaco.

In caso d'infrazione l'Amministrazione Comunale valutata la gravità dei fatti, potrà stabilire l'esclusione temporanea ed anche definitiva dagli impianti sia dei singoli atleti, che delle rispettive Società, Associazioni ed Enti di appartenenza.

Analoghi provvedimenti potranno essere presi nei confronti di singoli utenti degli impianti qualora si rendessero responsabili di gravi inosservanze del presente regolamento. Inoltre la concessione sarà revocata qualora ciò sia richiesto da esigenze scolastiche o da qualsiasi altro motivo d'interesse pubblico.

Art. 11

Doveri

Le società che ottengono in concessione l'uso dell'impianto, sono tenute:

- a) a provvedere alla pulizia e sorveglianza dei locali;
- b) a non danneggiare gli impianti;
- c) a risarcire immediatamente eventuali danni arrecati, secondo le modalità previste dal presente regolamento;
- d) a rispettare le norme concernenti il numero di persone ammesso nel recinto di gioco, specificatamente fissato dalla competente commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;
- e) a pagare il canone o la tariffa laddove stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale, prima della data di inizio dell'uso;
- f) a tenere, durante l'uso dell'impianto per manifestazioni, proprio personale tecnico e di vigilanza;
- g) a provvedere direttamente, nei casi previsti, ai permessi necessari in materia di pubblica sicurezza;
- h) ad acconsentire, in qualsiasi momento, la libera circolazione del personale di servizio di questa Amministrazione;
- i) ad adottare tutte le misure igieniche e di sicurezza, ed ogni altro eventuale necessario accorgimento richiesto dalle circostanze, onde evitare incidenti di qualsiasi natura;
- l) a sollevare l'Amministrazione comunale ed il proprio personale da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura, che possano derivare alle persone ed alle cose in seguito all'uso

- dell'impianto concesso;
- m) nessuna responsabilità di qualsiasi genere potrà essere accollata all'Amministrazione Comunale qualora gli impianti sportivi dovessero rendersi impraticabili per cause di forza maggiore.

Art. 12
Cauzione

Prima dell'inizio delle attività o delle manifestazioni autorizzate, i soggetti cui è stato concesso l'uso della struttura, verseranno apposito deposito cauzionale, costituito anche a mezzo di polizza fidejussoria, quale garanzia per eventuali danni alle strutture e alle attrezzature in dotazione.

Salvo quanto disposto dal precedente art. 5 per l'ipotesi di danni accertati, l'importo del deposito è fissato con apposito atto della Giunta Comunale.

Art. 13

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte dell'Organo di Controllo e la successiva pubblicazione per la seconda volta all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.